ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Corrado Alvaro”
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R TEL. 0961933007 – FAX 0961933007
Via Arenacchio - 88050 P E T R O N À CZ
Mail: czic83600r@istruzione.it; czic83600r@pec.istruzione.it
www.icpetrona.gov.it

Prot. n. 901 – C/1 Petronà, 11 aprile 2014.

Al personale Docente
Al Personale ATA
Loro Sedi

Oggetto: nuove disposizioni per le assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si fa seguito alla nota prot. n. 795/C2 datata 1/042014 di pari oggetto con cui lo scrivente ha portato a conoscenza delle SS.LL la Circolare 2/2014 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
In conseguenza delle novità introdotte, si invita il personale docente ed ATA che effettua le analisi e/o le visite specialistiche durante l'orario di servizio, ad attenersi a quanto segue:

a) il collocamento in malattia è possibile solo alle condizioni esposte dalla Funzione Pubblica e cioè solo nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa. In questa ipotesi, il medico redige la relativa *attestazione di malattia* che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
b) diversamente, il personale (come detto anche nella circolare) deve fruire dei permessi per documentati motivi personali ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2007 o dei permessi brevi ex art. 16.
   Nel caso di fruizione del permesso breve si segue la disciplina contrattuale relativa con la conseguenza che dette ore dovranno essere recuperate, per l'appunto, secondo le modalità definite dal CCNL (cfr. art. 16).

Per completezza ricordiamo che la dimostrazione di non poter utilizzare altri periodi, tipo il giorno libero e/o il pomeriggio, non è più richiesta dalla normativa vigente ma erano adempimenti previsti, secondo la previgente interpretazione della Funzione Pubblica (cfr. circolare n.8 del 2008), per poter imputare l'assenza per visita specialistica a malattia.

ILDIRIGENTE
Antonio Carioti